

Scheda 1.12

Natura - Decreto -Legge

Estremi - 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133)

Titolo - Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 (Art. 9. Istituzione del catasto dei fabbricati, comma 3 bis)

Pubblicazione - Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1994, n. 48 (Legge di conversione)

Settore tematico - Attività connesse

Categoria - Fiscalità

Sintesi del contenuto - Il comma 3 bis dell'articolo 9, del DL 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133) stabilisce quali siano le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, cui è riconosciuto il carattere di ruralità. Al punto e) sono indicate le costruzioni destinate all'agriturismo; al punto i) le costruzioni destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.

Collegamento al testo - Ricerca su www.normattiva.it/ricerca/semplice